

Università degli Studi Roma Tre - TLC
Percorsi di formazione docenti - a.a. 2025/2026
FAQ (aggiornate al 18 marzo 2026)

1. È ammessa la contemporanea iscrizione ai percorsi di formazione docenti e a un altro corso universitario? L'iscrizione a un percorso di formazione è compatibile con il TFA sostegno?

La contemporanea iscrizione a due corsi di studio universitari è normativamente possibile nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 930/2022. L'art. 3 del DM 930/9022 prevede che *“qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”*.

Con riferimento alla possibilità per gli iscritti al TFA sostegno X ciclo di iscriversi contemporaneamente ai percorsi abilitanti per l'a.a. 2025/26, la nota MIM del 16/02/2026 n. 10, *consente l'iscrizione ai percorsi in oggetto anche a coloro i quali si trovino in fase di conclusione del predetto X ciclo*.

L'accesso ai percorsi è comunque subordinato al pieno possesso dei requisiti di ammissione all'atto della presentazione della domanda.

In particolare, non è possibile iscriversi ai percorsi ex art. 13 nelle more del conseguimento del titolo di specializzazione qualora questo costituisca titolo di accesso a questa tipologia di Percorsi.

2. Sospensione del percorso di formazione iniziale: disciplina

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 27 gennaio 2026, n. 138, le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l'eventuale prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze, che saranno di volta in volta valutate.

La prosecuzione del percorso di formazione è tuttavia subordinata all'attivazione da parte dell'Università dello stesso percorso nell'anno accademico successivo.

3. Maternità: obblighi di frequenza, attività di tirocinio, sospensione

Le consiste in congedo di maternità o in astensione obbligatoria:

- non sono esonerate dagli obblighi di frequenza previsti per le attività formative ai fini dell'accesso alle prove finali dei percorsi di formazione;
- non possono svolgere attività di tirocinio diretto presso gli istituti scolastici, essendo tale attività assimilabile a prestazione lavorativa (ai sensi degli artt. 16, 17 e 20 del D.lgs. 151/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - e nel rispetto dell'art. 2, co.1, lett. a del D.lgs. 81/2008 - Testo unico sulla sicurezza).

Ai sensi della nota MIM 95354 del 18 aprile 2025, le corsiste in congedo di maternità o in astensione obbligatoria potranno comunque usufruire della sospensione del percorso di formazione e dell'eventuale prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta.

4. E' possibile cambiare sede di svolgimento del Tirocinio diretto?

Di norma non è consentito il cambio di sede per lo svolgimento delle attività di Tirocinio. Fa eccezione il solo caso di cambio di sede di servizio. In tal caso il corsista-tirocinante dovrà attivare un nuovo progetto formativo.

5. Quali attività svolge e che caratteristiche deve avere il Tutor dei Tirocinanti?

Le attribuzioni del Tutor dei Tirocinanti sono specificate all'art. 10, comma 4, del D.P.C.M. 4 Agosto 2023 e sono riepilogate nel Progetto Formativo.

I requisiti e titoli richiesti per lo svolgimento delle funzioni di Tutor sono specificati all'art.3, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 256 del 28 dicembre 2023. Lo stesso comma, specifica che il Tutor dei Tirocinanti è individuato e nominato dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore didattico dell'istituzione scolastica.

La normativa non prescrive la diretta corrispondenza tra classi di abilitazione di iscrizione del tirocinante e classe di concorso di insegnamento del Tutor dei Tirocinanti.

6. E' possibile svolgere il Tirocinio su classe di concorso diversa da quella di iscrizione?

Si richiama a tal fine quanto indicato dalla Nota MIM-MUR 7845 del 28 giugno 2024:

Ove non fosse possibile la conclusione delle attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso, stante la preminente finalità di assicurare il completamento dei percorsi nei termini indicati, considerato che il tirocinio diretto consiste, tra l'altro, in "osservazione guidata delle attività svolte in classe mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche", non risulta esclusa la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti.

Si precisa tuttavia che non esiste un riferimento normativo che stabilisca in maniera puntuale le affinità tra le classi di concorso.

Si richiama inoltre, rispetto alle questioni di attribuzione, la finalità preminente dello svolgimento del Tirocinio in piena corrispondenza con la struttura e gli obiettivi dello stesso, indicati nel progetto formativo.

7. E' indicata una data ufficiale per l'avvio delle attività di Tirocinio diretto? Entro quando va concluso?

Non è indicata una data ufficiale di avvio dell'attività di tirocinio. L'avvio è subordinato al completamento dell'iter di presentazione del Progetto formativo e la conseguente programmazione dell'attività indicata dal Tutor designato dall'Istituzione scolastica accogliente direttamente al corsista-tirocinante.

La conclusione delle attività di Tirocinio diretto è condizione non derogabile per l'ammissione alla prova finale.

8. E' possibile svolgere attività di tirocinio nelle stesse giornate di servizio a scuola? Quante ore di tirocinio al giorno si possono svolgere?

È possibile svolgere le attività di tirocinio nelle stesse giornate in cui si presta servizio a scuola. Resta tuttavia inteso che nessuna attività relativa al tirocinio può essere sovrapponibile a quelle svolte come da incarico istituzionale o in orario di servizio.

La normativa non prescrive un numero minimo o massimo di ore giornaliere di tirocinio; si richiama tuttavia a una ragionevole distribuzione del monte ore complessivo lungo tutta la durata del percorso. Nella pianificazione delle attività si raccomanda di tenere conto dei seguenti criteri:

- **Tutela del benessere psicofisico:** l'articolazione oraria deve garantire il necessario recupero delle energie e non pregiudicare la salute del tirocinante.
- **Sostenibilità per i lavoratori:** considerato che molti tirocinanti sono già impegnati in attività lavorative, è fondamentale che la somma delle ore di servizio e di tirocinio risulti compatibile con un carico di lavoro sostenibile, evitando condizioni di eccessivo affaticamento che potrebbero compromettere sia l'efficacia didattica sia la qualità della formazione.

9. In caso di mancato superamento, è possibile ripetere la prova finale del percorso?

È possibile sostenere la prova finale massimo due volte nelle sessioni riferite all'a.a. di iscrizione al percorso.

Fatto salvo il limite massimo di sostenimenti, in caso di mancato superamento, o per motivate e documentate ragioni, è comunque possibile sostenere o ripetere la prova finale entro l'a.a. successivo a quello di iscrizione al percorso; in questo caso sarà possibile sostenere o ripetere la prova finale solo laddove il percorso di formazione venga riattivato dall'Università.

In caso di mancato superamento della lezione simulata si conserva la valutazione della prova scritta.